ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206

Art. 42

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunita' della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita' nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Versione in vigore dal 18 ottobre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Capo	V — Diposizioni transitorie, finanziarie e finali
Sezione	II — Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-149-2022/art-42-monitoraggio-dei-casi-di-tentativo-obbligatorio-di-mediazione-ai

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it